

# CIRCOLARE SETTIMANALE

EDIZIONE DEDICATA A:

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL SOSTEGNI-TER

---

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 73 del 28 marzo 2022 (Supplemento ordinario 13) la **legge di conversione con modificazioni**, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure **urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici**, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Si tratta del cd. **Decreto Sostegni-ter convertito in legge n. 25 del 28 marzo 2022** che contiene molte novità, riepilogate in maniera sintetica nella presente Circolare.



---

## Rifinanziamento fondo a sostegno delle attività chiuse e sospensione dei versamenti

### art. 1

Viene rifinanziato per l'importo di **20 milioni di euro per il 2022**, il "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse" di cui al "Decreto Sostegni-Bis"<sup>1</sup>, al fine di sostenere le attività che, **alla data del 27 gennaio 2022**, risultano **chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione** che sono state adottate a livello statale<sup>2</sup>.

Inoltre, per i soggetti:

- ◆ esercenti **attività d'impresa / arte o professione**;
- ◆ aventi il **domicilio fiscale**, la **sede legale** oppure **operativa** nel **territorio dello Stato**;
- ◆ le cui attività sono **vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022** in conseguenza delle citate norme emergenziali;

sono **sospesi**:

- ◆ i **termini** relativi ai **versamenti**
  - ✓ delle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro **dipendente e assimilati**<sup>3</sup>;
  - ✓ delle **trattenute** relative all'**addizionale regionale e comunale**,  
che tali predetti soggetti **operano** in qualità di **sostituti d'imposta** nel mese di **gennaio 2022**;
- ◆ i **termini** dei **versamenti** relativi all'**IVA** in **scadenza** nel **mese di gennaio 2022**.



I **versamenti sospesi** dovranno essere **effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi**, in un'**unica soluzione entro il 16 settembre 2022**. **Non si fa luogo al rimborso** di quanto eventualmente già versato.

## Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

### art. 2

Viene poi istituito un ulteriore "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una **dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022**, finalizzato alla concessione di un **contributo a fondo perduto** a favore delle **imprese** che svolgono in **via prevalente** attività di **commercio al dettaglio** identificate dai seguenti **codici ATECO**:

---

<sup>1</sup> art. 2 del D.L. 73/2021, per il quale si applicano parimenti le disposizioni attuative.

<sup>2</sup> ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221.

<sup>3</sup> di cui agli [articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).

Codice ATECO	Attività
47.19	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99	Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Per poter beneficiare del contributo è necessario che le imprese di cui sopra:

- ◆ presentino un ammontare di **ricavi** riferito al **2019 non superiore a 2 milioni di euro**;
- ◆ abbiano subito una **riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto a quello registrato nel 2019**.

Alla **data di presentazione della domanda** per il riconoscimento del contributo le imprese devono anche essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- ◆ avere la **sede legale** o **operativa** nel **territorio dello Stato**;

- ◆ risultare regolarmente **costituite, iscritte e "attive"** nel **Registro delle imprese** per una delle attività di cui ai precedenti codici ATECO;
- ◆ **non essere:**
  - ✓ in **liquidazione volontaria**, o
  - ✓ sottoposte a **procedure concorsuali** con finalità liquidatorie;
  - ✓ già **"in difficoltà"** al **31 dicembre 2019**<sup>4</sup>, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  - ✓ destinatarie di **sanzioni interdittive**.

L'istanza deve essere presentata **entro i termini e con le modalità** definite con successivo **provvedimento** del Ministero dello sviluppo economico.

**Successivamente alla chiusura del termine finale** per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, le **risorse finanziarie del fondo in esame saranno ripartite tra le imprese** aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una **percentuale pari alla differenza** tra:

- ◆ l'**ammontare medio mensile dei ricavi** relativi al periodo d'imposta **2021** e
- ◆ l'**ammontare medio mensile** dei medesimi **ricavi** riferiti al periodo d'imposta **2019**,

come segue:

PERCENTUALE	TIPOLOGIA DI SOGGETTI
<b>60%</b>	ricavi 2019 ≤ 400.000
<b>50%</b>	400.000 < ricavi 2019 ≤ 1.000.000
<b>40%</b>	1.000.000 < ricavi 2019 ≤ 2.000.000

## Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

### **art. 3, commi 1 e 4**

Il "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica"<sup>5</sup> è **esteso all'anno 2022**, con uno **stanziamento ulteriore** di **20 milioni di euro** per tale anno, da destinare ad **interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici**.

<sup>4</sup> come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

<sup>5</sup> di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, secondo le cui disposizioni si procederà altresì al riparto delle risorse.

Viene inoltre modificata la norma in tema di “Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HOECA e altri settori in difficoltà”<sup>6</sup>, stabilendo che per l'**anno 2022** sono **stanziati 40 milioni di euro** da destinare ad **interventi per le imprese** che svolgono attività identificate dai seguenti **codici ATECO**:

Codice ATECO	Attività
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.2	Gestione di piscine

e che nell'**anno 2021** hanno subito una **riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019** (considerando i ricavi “caratteristici”<sup>7</sup>).

## **Attribuzione di un codice ATECO alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e alle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio**

### **art. 3, comma 2-bis e comma 4-bis**

Il comma 2-bis dell'articolo 3 inserito in sede di conversione in legge impone all'ISTAT la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, una classificazione volta **all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati**, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nei predetti settori.

Con le stesse tempistiche, il successivo comma 4-bis del medesimo articolo aggiunto in sede di conversione, prevede la definizione di una specifica classificazione merceologica delle attività di

<sup>6</sup> articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (modificato nella rubrica dal D.L. 4/2022).

<sup>7</sup> articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

**incaricato alla vendita diretta a domicilio<sup>8</sup> ai fini dell'attribuzione del codice ATECO**, considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività.

## Estensione credito d'imposta rimanenze

### art. 3, commi 3 e 4

Viene inoltre stabilito che il **credito d'imposta per le rimanenze** dei soggetti operanti nel **settore tessile<sup>9</sup>** è riconosciuto, per l'**esercizio in corso al 31 dicembre**, anche alle **imprese**:

- ◆ operanti nel **settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria**;
- ◆ che svolgono attività identificate dai seguenti **codici ATECO**:

Codice ATECO	Attività
47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

L'**importo stanziato** per tale bonus fiscale<sup>10</sup>, con riferimento all'**anno 2022**, passa da 150 a **250 milioni di euro**.

## Neutralità civilistica della revoca della rivalutazione

### art. 3, comma 3-bis

**Introdotta un nuovo comma 624-bis nella legge di bilancio 2022** che consente ai soggetti i quali **scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale** di beni di impresa già effettuata, **di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista civilistico**, eliminandone gli effetti dal bilancio.

Il comma 624 della legge di bilancio 2022 consente di revocare in tutto o in parte una già

<sup>8</sup> definita dall'articolo 1 comma 1, lettera b), della L. n. 173/2005 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali)

<sup>9</sup> articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

<sup>10</sup> come risultante dall'art. 48-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

## Fondo Unico Nazionale Turismo

### art. 4

Il "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente"<sup>11</sup> viene **incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022**.

Viene anche previsto un **nuovo esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato**. Si tratta della riproposizione dell'agevolazione introdotta nel 2020 con il c.d. "Decreto Agosto" (D.L. 104/2020). Si è infatti stabilito lo **sgravio totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro** con le medesime modalità precedenti, ovvero:

- ◆ **limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi,**
- ◆ **per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale** nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- ◆ **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,**
- ◆ **nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua,** riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero è riconosciuto **anche** nei casi di **trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato** successiva alla data del 27 gennaio 2022, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento vigenti. In quest'ultimo caso lo **sgravio dura 6 mesi**.



Per l'operatività dello sgravio sarà comunque necessario attendere l'**autorizzazione della Commissione europea**<sup>12</sup> e le **istruzioni INPS**.

In sede di conversione sono state inserite le seguenti modifiche:

- ◆ l'incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente nella misura di 105 milioni di euro per il 2022; per contro, secondo l'originaria previsione governativa, l'incremento avrebbe dovuto essere pari a 100 mln di euro per il 2022.
- ◆ l'inserimento del nuovo comma 2-bis, volto a destinare, per il 2022, alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA, 2 milioni di euro stanziati sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente.

<sup>11</sup> di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234.

<sup>12</sup> ai sensi dell'art 108 par. 3 del Trattato sul Quadro temporaneo degli Aiuti di stato.

## Esonero contributivo in favore del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator

### **art. 4 commi da 2-ter a 2-septies**

I nuovi commi dell'articolo 4, inseriti in sede di conversione, prevedono, in via transitoria, **un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.**

Brevemente, l'esonero è riconosciuto - con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al **periodo di competenza aprile-agosto 2022**, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022; l'esonero è, in tale ambito temporale, riparametrato e applicato su base mensile.

## Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

### **art. 4-bis**

L'articolo 4-bis introdotto durante l'iter di conversione, **ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta** previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera c) del D.L. 152/2021 (L. n. 233/2021) **le installazioni di unità abitative mobili** aventi determinate caratteristiche.

In pratica i lavori agevolabili sono quelli inerenti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cd. manufatti leggeri, purché funzionali all'incremento dell'efficienza energetica delle strutture e alla riqualificazione antisismica, ovvero all'eliminazione di barriere architettoniche.

In particolare, rientrano in tale categoria:

le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

L'equiparazione è effettuata ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del D.L. n. 152/2021.



## Credito d'imposta in favore delle imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

### art. 5, commi 1-5

Il **bonus locazioni**<sup>13</sup> viene riproposto per:

- ◆ le **imprese del settore turistico**;
- ◆ in relazione ai **canoni versati** con riferimento a **ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022**.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una **diminuzione del fatturato / corrispettivi** nel **mese di riferimento** dell'anno **2022** di **almeno il 50% per cento** rispetto allo **stesso mese** dell'anno **2019**.

In sede di conversione è stata estesa tale disposizione anche alle imprese operanti nel settore della **gestione delle piscine**.

Le **modalità**, i **termini di presentazione** e il **contenuto** delle **autodichiarazioni** saranno stabiliti con **provvedimento** del direttore dell'**Agenzia** delle Entrate.



Anche l'**efficacia della presente misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**<sup>14</sup>.

## Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali

### art. 5-bis

L'articolo 5-bis, introdotto in sede di conversione **estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022** la facoltà di **sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

Inoltre, è stata **eliminata la condizione** che subordina l'estensione del beneficio (lettera b) al **non aver effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi**.

<sup>13</sup> di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

<sup>14</sup> ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Buoni per servizi termali

### **art. 6**

Vista la permanente situazione di emergenza epidemiologica, i **buoni per l'acquisto di servizi termali**<sup>15</sup> che **non sono stati fruiti** alla data dell'**8 gennaio 2021** sono **utilizzabili entro** la data del **31 marzo 2022**.

### **Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno**

### **art. 6-ter**

L'articolo 6-bis, inserito in sede di conversione, propone l'**inclusione dei comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017** nell'ambito di applicazione del **regime opzionale** per l'imposta sostitutiva sui redditi delle **persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno**.

Si ricorda brevemente che l'articolo 24-ter del DPR n. 917/del 1986 ha introdotto un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

## Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

### **art. 7, commi 1, 1-bis e 2**

La legge di conversione amplia notevolmente la platea dei beneficiari della norma originaria del decreto 4/2022, riguardante l'esonero **dal pagamento della contribuzione addizionale**<sup>16</sup> per i **datori di lavoro** che:

- ◆ **a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022;**
- ◆ **sospendono o riducono l'attività lavorativa usufruendo delle norme sui "trattamenti di integrazione**

<sup>15</sup> di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

<sup>16</sup> di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

salariale<sup>17</sup> CIGO e FIS.

Vengono infatti inserite, **in aggiunta al settore turistico, della ristorazione, delle attività ricreative e del trasporto urbano**, già presenti, anche altre attività<sup>18</sup>, tra cui a titolo di esempio:

- ◆ **commercio all'ingrosso di prodotti alimentari**
- ◆ **movimento merci relativo ai trasporti aerei**
- ◆ **produzione di gelati, pasticceria, paste alimentari, alcolici**
- ◆ **tessitura, confezioni tessili, calzature**
- ◆ **carta**
- ◆ **legno**
- ◆ **minerali non metalliferi**
- ◆ **riparazione di macchine agricole, orologi, articoli sportivi, strumenti musicali**
- ◆ **riparazioni rapide, duplicazione chiavi**
- ◆ **produzione di arredi e materassi**
- ◆ **attività artistiche e creative**
- ◆ **organizzazione di convegni.**

## Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura

### **art. 8, commi 1 e 5**

I **fondi per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo**<sup>19</sup> sono incrementati per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Inoltre, il fondo relativo alle "*Misure per il settore della cultura*"<sup>20</sup> è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Viene poi stabilito che l'**esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**<sup>21</sup>, per i soggetti che esercitano le attività<sup>22</sup>:

- ◆ dei **circhi equestri**;
- ◆ dello **spettacolo viaggiante**;

<sup>17</sup> ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

<sup>18</sup> la [tabella completa è inserita nell'allegato 1 della legge di conversione](#)

<sup>19</sup> di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

<sup>20</sup> di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

<sup>21</sup> si veda l'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019.

<sup>22</sup> art. 1 della Legge 337/1968.

titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico **vale fino al 31 dicembre 2022**<sup>23</sup>.

## Disposizioni urgenti in materia di sport

### art. 9

Per **sostenere** gli **operatori** del **settore sportivo** interessati dalle recenti misure restrittive<sup>24</sup> è stato stabilito che le disposizioni sul **credito d'imposta**<sup>25</sup> per gli **investimenti pubblicitari** in favore di:

- ◆ **leghe e società sportive professionistiche;**
- ◆ **SSD e ASD;**

si applicano anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**, con autorizzazione di spesa per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022 (tetto massimo di spesa).

Per il medesimo fine è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022 la dotazione del fondo<sup>26</sup> istituito per garantire il **contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie:**

- ◆ di **sanificazione e prevenzione;**
- ◆ per l'effettuazione di **test di diagnosi** dell'infezione da COVID-19;

in favore dei seguenti soggetti:

- ◆ **società sportive professionistiche** che nell'**esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro;**
- ◆ **SSD e ASD** iscritte al **registro CONI** operanti in **discipline** ammesse ai **Giochi olimpici e paralimpici.**

Da ultimo, il "*Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*"<sup>27</sup> è **incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022.**

<sup>23</sup> dopo una prima "proroga" dal 31.08.2021 al 31.12.2021.

<sup>24</sup> introdotte con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".

<sup>25</sup> di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 (che era già stato prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

<sup>26</sup> di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021.

<sup>27</sup> di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

## Modifica credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali

### art. 10

Viene modificata la legge di Bilancio 2022<sup>28</sup>, nella parte relativa alla **riedizione del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali**: si amplia infatti, da 20 a **50 milioni**, l'importo degli investimenti che possono usufruire di tale agevolazione, beneficiando del **credito d'imposta** in misura pari al **5%**.

Si ricorda in proposito che la legge di Bilancio, riproponendo detto credito d'imposta, aveva stabilito che esso spetta per gli investimenti effettuati in **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0**:

- ◆ **a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2025**, ovvero
- ◆ **entro il 30.06.2026** se, entro la data del 31.12.2025
  - ✓ il relativo ordine sia accettato dal venditore, e
  - ✓ sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nello specifico, dopo l'intervento del Decreto Sostegni-Ter l'agevolazione viene riconosciuta nelle seguenti misure:

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI	
Misura agevolazione	Importo investimenti
20%	2,5 milioni di euro <
10%	tra 2,5 e 10 milioni di euro
5%	tra 10 e 50 <sup>29</sup> milioni di euro

## Proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata

### art. 10-quater

Viene introdotta una **proroga dei termini** entro i quali:

deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate la **comunicazione** dell'**opzione** per:

- ◆ **la cessione del credito**, o

<sup>28</sup> aggiungendo un periodo al termine dell'art. 1, comma 44, lettera b).

<sup>29</sup> l'importo di euro 50 milioni è stato innalzato, rispetto ai precedenti 20 milioni, dal Decreto Sostegni-Ter.

◆ **lo sconto in fattura,**

relativamente alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi<sup>30</sup>

l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente **la dichiarazione precompilata**

In particolare, per le **spese sostenute nel 2021** – così come per le **rate residue non fruite** delle detrazioni riferite alle spese sostenute **nel 2020** – la **comunicazione** per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, in merito alle detrazioni spettanti per gli interventi<sup>31</sup> di:

- ◆ **ristrutturazione edilizia;**
- ◆ **recupero o restauro della facciata** degli edifici;
- ◆ **riqualificazione energetica;**
- ◆ **riduzione del rischio sismico;**
- ◆ installazione di **impianti solari fotovoltaici** e infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici;**

deve essere **trasmessa** all'Agenzia delle Entrate, **a pena di decadenza**, entro il **29.04.2022**<sup>32</sup>.

Si ricorda che, alla data odierna, viene permesso di effettuare solamente **due ulteriori cessioni**, oltre alla prima, per i crediti in esame, ma limitatamente a **sogetti finanziari**<sup>33</sup>.

In conseguenza di quanto visto sopra viene altresì **prorogato**<sup>34</sup>, al **23.05.2022**, il **termine** entro il quale l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente **la dichiarazione precompilata** per i redditi prodotti nel **2021**.

## Rimessione in termini rottamazione-ter e saldo e stralcio

### art. 10-quinquies

Con una disposizione molto attesa dagli operatori si **rimettono nei termini**<sup>35</sup> i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di **definizione agevolata** dei **carichi** affidati all'agente della riscossione, ossia:

<sup>30</sup> ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020, il quale consentiva infatti – originariamente per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 – di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

<sup>31</sup> eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

<sup>32</sup> termine che, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 03.02.2022, era già stato differito al 07.04.2022, riconoscendo un periodo più ampio rispetto alla data originariamente prevista del 16.03.2022.

<sup>33</sup> banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

<sup>34</sup> rispetto al termine del 30 aprile stabilito in via generale dall'articolo 1, comma 1 del D.Lgs 175/2014, post modifica di cui all'art. 16-bis, comma 3, lettera a) D.L. 124/2019 (che aveva spostato dal 15 al 30 aprile il termine originario per la messa a disposizione della precompilata da parte dell'autorità fiscale).

<sup>35</sup> tramite sostituzione del comma 3 dell'art. 68 del D.L. 18/2020, a sua volta già modificato dall'art. 154, comma 1, lettera c) del D.L. 34/2020, dall'art. 13-septies del D.L. 137/2021, dall'art. 4, comma 1, lettera c) del D.L. 41/2021, dall'art. 1-sexies del D.L. 73/2021 e dall'art. 1 del D.L. 146/2021.

- ◆ la **rottamazione-ter**<sup>36</sup>;
- ◆ la **rottamazione degli importi** relativi alle **risorse proprie UE**<sup>37</sup>;
- ◆ il **saldo e stralcio** delle cartelle<sup>38</sup>.

Vengono in particolare **rimodulate** le relative **scadenze**, chiarendo che sono **estinte** le **procedure esecutive eventualmente avviate** a seguito del **decorso** del precedente **termine del 09.12.2021**, entro il quale i pagamenti delle rate dovute nel 2020 e 2021 si sarebbero considerati tempestivi.

Pertanto, ad oggi i pagamenti si considerano **tempestivi** – e non determinano l'inefficacia delle definizioni – se vengono effettuati integralmente **entro le seguenti scadenze**:

SCADENZA	TIPOLOGIA VERSAMENTO
<b>02.05.2022</b> <sup>39</sup>	rate in scadenza nel <b>2020</b>
<b>01.08.2022</b> <sup>40</sup>	rate in scadenza nel <b>2021</b>
<b>30.11.2022</b>	rate in scadenza nel <b>2022</b>

## Credito d'imposta imprese energivore

### art. 15

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica<sup>41</sup> (c.d. **energivore**) viene attribuito un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, qualora i **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un **incremento superiore al 30%** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è pari al **20%** delle **spese sostenute** per la **componente energetica**:

- ◆ **acquistata**;
- ◆ **effettivamente utilizzata**;

nel primo trimestre 2022.

A livello di **funzionamento** il credito d'imposta in esame:

<sup>36</sup> di cui agli artt. 3 e 5 del D.L. 119/2018 e 16-bis del D.L. 34/2019.

<sup>37</sup> di cui all'art. 5 del D.L. 119/2018.

<sup>38</sup> di cui all'articolo 1, comma 190 della Legge 145/2018.

<sup>39</sup> termine che slitta dal 30.04.2022, che cade di sabato.

<sup>40</sup> termine che slitta dal 31.07.2022, che cade di domenica.

<sup>41</sup> individuate dal decreto del Ministero MISE del 21.12.2017, che ha definito la disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore al fine di riordinare le agevolazioni ad esse spettanti, in conformità con la decisione della Commissione UE C(2017)3406 e con le Linee guida europee (Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020), di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (sezioni 3.7.2 e 3.7.3).

**utilizzabile esclusivamente in compensazione** mediante **modello F24**<sup>42</sup> (compensazione c.d. "orizzontale")

**non soggetto ai limiti annuali:**

- ◆ di **compensabilità** per i crediti d'imposta da indicare nel "**quadro RU**", pari a **250.000 euro**<sup>43</sup>;
- ◆ relativo agli intestatari di **conto fiscale**<sup>44</sup>, pari a **2 milioni di euro** a decorrere dal 2022<sup>45</sup>.

## Eliminazione sussidi ambientali dannosi e disciplina accise

### art. 18, commi 1 e 2

Si interviene **eliminando alcune agevolazioni fiscali** in materia di **accise**.

Nello specifico vengono:

#### sopresse

- ◆ la **riduzione dell'accisa**<sup>46</sup> per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, per cui l'**aliquota** è pari al **30% di quella ordinaria**<sup>47</sup>;
- ◆ l'**esenzione dall'accisa sui prodotti energetici** impiegati per la **produzione di magnesio da acqua di mare**<sup>48</sup>

<sup>42</sup> ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

<sup>43</sup> art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

<sup>44</sup> di cui all'art. 34 della Legge 388/2000.

<sup>45</sup> per effetto dell'art. 1, comma 72 della "Legge di Bilancio 2022".

<sup>46</sup> di cui alla Tabella A, punto 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (Testo Unico Accise – TUA, D.Lgs 504/1995).

<sup>47</sup> agevolazione che intendeva incentivare l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana.

<sup>48</sup> di cui alla Tabella A, punto 14, del citato TUA, esenzione che crea una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga", con effetti dannosi per l'ambiente associati al consumo di combustibili fossili. Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare inoltre contrasta con il principio "do not significantly harm" con effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente quanto i prodotti energetici sono ottenuti da fonti fossili.



**eliminata<sup>49</sup> la riduzione delle accise sui prodotti energetici** prevista per le **navi** che fanno **esclusivamente**

- ◆ **movimentazione dentro il porto;**
- ◆ **manovre strumentali al trasbordo merci** all'interno del porto

## **Detrazioni per carichi di famiglia**

### **art. 19, comma 6**

Tramite modifica del Tuir<sup>50</sup> vengono **esclusi i figli a carico** dalla **detrazione per i carichi di famiglia**, vista l'istituzione dell'assegno unico e universale per gli stessi figli<sup>51</sup>. Da notare che **resta invece in vigore** la **detrazione** per i **figli a carico di età superiore a 21 anni<sup>52</sup>**.

## **Proroga trattamenti di integrazione salariale per grandi imprese industriali**

### **art. 22, commi 1 e 2**

Si dispone la **proroga, fino al 31.03.2022**, per un **periodo massimo di 26 settimane**, di **trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19** che sono stati concessi in favore di imprese con:

- ◆ un **numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000;**
- ◆ che gestiscano **almeno uno stabilimento industriale** di interesse strategico nazionale.

La proroga è ammessa nel rispetto di un **limite massimo** di spesa pari a **42,7 milioni** di euro per il 2022).

L'intervento di integrazione salariale (con causale COVID-19) per cui viene concessa la proroga è quello che è stato consentito **nel periodo 28.06.2021<sup>53</sup>-31 dicembre 2021** e per una **durata massima di 13 settimane<sup>54</sup>**.

<sup>49</sup> abrogando il comma 2-ter dell'art. 22 del D.L. 69/2013, il quale prevedeva – nei porti sede di autorità portuale presso i quali fosse stato registrato nell'anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'80% del volume complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti – la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che facessero esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

<sup>50</sup> in particolare, dell'art. 12, comma 1, lettera d).

<sup>51</sup> con il D.Lgs 230/2021.

<sup>52</sup> in particolare, dell'art. 12, comma 1, lettera c).

<sup>53</sup> riguardo al termine iniziale si veda la circolare dell'INPS n. 125 del 09.08.2021.

<sup>54</sup> ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 4 del D.L. 103/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2021.

## Sospensione dei pagamenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017

### art. 22, commi 3-5

Vengono **differiti**, dal 31.12.2021 al **31.12.2022** i **termini** riguardanti la **sospensione** del **pagamento**:

- ◆ dei **finanziamenti**;
- ◆ delle **rate di mutui**<sup>55</sup>;

prevista sia per le **attività economiche e produttive** che per i **soggetti privati** colpiti dagli **eventi sismici del 2016-2017** nei territori di **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**. È poi prevista la **sospensione automatica**, per i medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari **non siano stati avvisati dalle banche** e dagli intermediari finanziari in merito all'**esercizio della facoltà di sospensione** dei pagamenti.

## Proroga esenzioni dal pagamento dell'IMU immobili inagibili

### art. 22-bis

Oltre a quanto visto in precedenza sulla sospensione dei pagamenti, viene altresì **prorogata**:

- ◆ fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati;
- ◆ e comunque **non oltre il 31.12.2022**;

il **termine** per l'**esenzione** dall'applicazione dell'**IMU** nei territori dei **Comuni**<sup>56</sup> delle **Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto**<sup>57</sup> colpiti dal **sisma del 2012**.

<sup>55</sup> in particolare, relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, incluse le attività economiche e le prime case di abitazione, inagibili o distrutte, localizzate nella c.d. "zona rossa".

<sup>56</sup> individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2012) e dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 134/2012), come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 43, secondo capoverso del D.L. 148/2017 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 172/2017).

<sup>57</sup> nello specifico, i comuni interessati di Lombardia e Veneto sono elencati nel Decreto MEF del 01.06.2012, richiamato dall'art. 1 del D.L. 74/2012, in cui è disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari. L'elenco ministeriale è stato poi integrato dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012 e include anche i Comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU ivi prevista, il cui perimetro è stato però ridotto con l'articolo 2-bis, comma 43 del D.L. 148/2017 a far data dal 02.01.2019; successivamente, l'art. 1, comma 985 della Legge 145/2018 ("Legge di bilancio 2019") ha prorogato l'esenzione dell'IMU per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30.11.2012, per i Comuni individuati dall'art. 2-bis, comma 43 del D.L. 148/2017. Tale ultimo comma, oltre ad aver ridotto il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, come già ricordato in precedenza, ha previsto, inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

## Modifiche disciplina ammortizzatori sociali

### art. 23

Vengono **modificate**<sup>58</sup> le **discipline** relative a:

**i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale**<sup>59</sup>  
**gli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e l'assegno ordinario di integrazione salariale** del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS<sup>60</sup>

Entrambe le norme sono state infatti novellate dalla "Legge di Bilancio 2022"<sup>61</sup>, tramite **alcuni specifici interventi normativi**.

Viene innanzitutto **soppresso un errore materiale**<sup>62</sup> su una norma transitoria in merito all'**esenzione dal contributo addizionale** – relativo ai trattamenti di integrazione salariale – in favore di alcune imprese operanti nel **settore della fabbricazione di elettrodomestici** per gli anni 2019 e 2020.

Viene poi **modificata la formulazione** della **norma** relativa ad alcuni **obblighi di comunicazione**, a carico del datore di lavoro, per il caso di **pagamento diretto al dipendente**:

- ◆ da parte dell'INPS;
- ◆ del **trattamento** ordinario o straordinario di **integrazione salariale**.

Viene inoltre **soppresso** – correggendo un errore materiale – il **riferimento** ad una **fattispecie di saldo**<sup>63</sup>, da parte dell'INPS, **distinta dalla fattispecie di pagamento**. Resta fermo che, **trascorsi inutilmente i suddetti termini**, il **pagamento della prestazione** e gli oneri ad essa connessi rimangono **a carico** (in via definitiva) del **datore inadempiente**.

Altra novella è quella che **specifica** che le **norme sulla compatibilità** dei **trattamenti ordinari/straordinari di integrazione salariale**, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore a 6 mesi, si applicano **anche ai casi in cui la durata di tale contratto sia pari a 6 mesi**. Tale modifica mira a colmare una lacuna, in quanto la formulazione previgente, distinguendo tra i contratti di durata inferiore e superiore a 6 mesi, non specificava quali norme si applicassero alla fattispecie oggetto della novella.

<sup>58</sup> ai fini del relativo coordinamento e della correzione di alcuni errori materiali.

<sup>59</sup> di cui al titolo I del D.Lgs 148/2015 e successive modificazioni.

<sup>60</sup> di cui al titolo II del citato D.Lgs 148/2015 e successive modificazioni.

<sup>61</sup> rispettivamente dai commi 191-203 e dai commi 204-214 e 219-220 dell'art. 1 della Legge 234/2021.

<sup>62</sup> riportato al comma 195 dell'art. 1 della Legge 234/2021.

<sup>63</sup> non esistente nel contesto della disciplina.

Si **sopprime** inoltre una **norma** che **limitava**, per l'**anno 2022**, alla sola **causale del contratto di solidarietà** i **trattamenti straordinari di integrazione salariale** previsti da una disciplina transitoria e specifica<sup>64</sup>, nella quale, tuttavia, non sussiste tale limitazione.

---

<sup>64</sup> come da ultimo integrata dal comma 129 dell'art. 1 della "Legge di Bilancio 2022", comma che integra la disciplina di cui all'art. 22-bis del D.Lgs 148/2015, e successive modificazioni.

## Proroga norma transitoria per somministrazione di lavoro

### art. 23-quater

Viene **differita**, dal 30.09.2022 al **31.12.2022**, una **norma transitoria** in materia di **somministrazione del lavoro**, riguardante la durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

In base a tale disposizione transitoria<sup>65</sup>, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a **tempo indeterminato**, **non trovano applicazione i limiti di durata complessiva** della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore: l'esclusione dei limiti di durata è però **subordinata** alla condizione che l'agenzia abbia **comunicato** all'utilizzatore la **sussistenza del rapporto a tempo indeterminato** tra la medesima agenzia e il lavoratore.

## Risorse per il settore del trasporto con autobus

### art. 24, commi 6-10

Si interviene con **diverse misure** a favore del **trasporto pubblico**, con specifico riferimento agli **autobus**. Viene infatti:

- ◆ istituito un **fondo**, pari a **15 milioni** di euro per il **2022**, al fine di **compensare le imprese** del settore dei servizi **di trasporto con autobus**<sup>66</sup> della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19;
- ◆ incrementato, di **5 milioni** di euro per il **2022**, il **fondo** per il ristoro<sup>67</sup>
  - ✓ delle **rate di finanziamento**, o
  - ✓ **dei canoni di leasing**

per l'**acquisto di veicoli nuovi** da parte delle stesse imprese.

In dettaglio, il ristoro per la riduzione dei ricavi dovuta all'emergenza spetta per un **importo massimo**:

- ◆ **non superiore al 40% dei minori ricavi registrati nel periodo 01.01.2022-31.03.2022** rispetto al **medesimo periodo** dell'**anno 2019**;
- ◆ nel **limite massimo dell'8%** della **dotazione** del **fondo**;

<sup>65</sup> art. 31, comma 1, del D.Lgs 81/2015 e successive modificazioni.

<sup>66</sup> si tratta, nello specifico, delle imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico,

<sup>67</sup> fondo istituito dall'art. 85, comma 1 del D.L. 104/2020 ("Decreto Agosto") sia per compensare i danni subiti dalle imprese di trasporto con autobus in termini di minori ricavi (lett. a), in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l'emergenza Covid (con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020), che per il ristoro (lett. b) delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing (con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, risultante dall'incremento di 5 milioni apportato dall'art. 7 del D.L. n. 73 del 2021).

e limitatamente alle **imprese** che effettuano i seguenti **servizi di trasporto autobus**:

servizi interregionali <sup>68</sup>
servizi internazionali <sup>69</sup>
servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico <sup>70</sup>
servizi effettuati dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente <sup>71</sup>

Per i **soggetti** che hanno **attivato la partita IVA dal 01.01.2019**, il **contributo** è determinato in **misura non superiore al 40%** dei **ricavi** registrati nel **primo trimestre 2022** (e comunque nel limite massimo dell'8% della dotazione del fondo).

Relativamente, invece, al **ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi**, la misura riguarda i mezzi di trasporto di categoria M2 e M3 e, nello specifico, le rate con **scadenza compresa** – anche per effetto di dilazione – **tra il 01.01.2021 e il 31.03.2022**. La misura riguarda tutte le **imprese esercenti i servizi di autobus** viste in precedenza, fatta eccezione per quelle **esercenti servizi di noleggio autobus con conducente**.

## Misure in materia di mobilità sostenibile – province autonome di Trento e Bolzano

### art. 25-ter

Viene **ampliata** la **platea** dei **beneficiari** del finanziamento a valere sul “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile”, ammettendo anche le **province autonome di Trento e di Bolzano**.

Si ricorda che tale fondo<sup>72</sup> è stato istituito al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che fanno parte delle misure<sup>73</sup> riguardanti la **riduzione delle emissioni nette di almeno il 55%, entro il 2030**, per raggiungere il **traguardo di “zero emissioni” entro l’anno 2050**.

Tra gli interventi che possono formare oggetto delle misure in esame vi sono, tra gli altri:

- ◆ il **rinnovo del parco autobus** del **trasporto pubblico locale**;
- ◆ l'**acquisto di treni ad idrogeno** sulle **linee ferroviarie non elettrificate**;
- ◆ l'adozione di **carburanti alternativi** per l'**alimentazione di navi e aerei**.

<sup>68</sup> di competenza statale autorizzate in base al D.Lgs 285/2005.

<sup>69</sup> autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009.

<sup>70</sup> autorizzati da regioni ed enti locali in attuazione del D.Lgs 422/1997.

<sup>71</sup> ai sensi della Legge 218/2003.

<sup>72</sup> la cui dotazione aumenta negli anni, passando in particolare dai 50 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ai 250 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

<sup>73</sup> presentate dalla Commissione europea il 14.07.2021.

## Adeguamento alla normativa europea del regime quadro nazionale per gli aiuti di Stato

### art. 27, comma 1

Vengono **aumentati i massimali degli aiuti di Stato**

di <b>importo limitato</b>
sotto forma di <b>costi fissi non coperti</b>

L'operatività delle misure in esame era già stata **prorogata**, dal 31.12.2021 al **30.06.2022**, dall'art. 20 del "Decreto Milleproroghe"<sup>74</sup>; gli **aiuti di importo limitato** (sotto forma di garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili) possono ora essere **convertiti, entro il 30.06.2023**, in altre forme di aiuto – come le sovvenzioni – purché siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 del "Temporary Framework".

Nel dettaglio, si interviene sull'art. 54 del "Decreto Rilancio"<sup>75</sup>, adeguandolo alle **previsioni più recenti**<sup>76</sup> secondo cui l'**importo consentito** degli **aiuti** in esame è stato considerevolmente elevato, passando infatti da un ammontare non superiore a 1,8 milioni per impresa ad un **importo non superiore a 2,3 milioni di euro per impresa**. Restano salve le seguenti **eccezioni**:

- ◆ nel **settore della pesca e dell'acquacoltura** gli aiuti di importo limitato **non devono ora superare i 345.000 euro** (anziché i 270.000 euro previsti in precedenza);
- ◆ nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli** gli aiuti **non devono superare i 290.000 euro** (anziché i 225.000 euro precedenti).

Anche la **Sezione 3.12** del "Temporary Framework" è stata **aggiornata**, con l'innalzamento dell'importo complessivo dell'**aiuto sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti**, il quale ora non deve superare **12 milioni di euro per impresa** (anziché i 10 milioni come in precedenza previsto); analogamente, anche a livello nazionale si interviene adeguandosi a detta previsione<sup>77</sup>.

## Uniformazione regime IVA "call-off stock"

<sup>74</sup> D.L. n. 228/2021.

<sup>75</sup> modificando i commi 1 e 2 e sostituendo il comma 3. Tale norma consente agli enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare, in conformità con la Sez. 3.1 del "Temporary Framework", misure di aiuto di importo limitato alle imprese (si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o di altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni)

<sup>76</sup> decisione della Commissione UE del 18.11.2021.

<sup>77</sup> in particolare introducendo un nuovo comma (5-bis) all'art. 60-bis del D.L. 34/2020.

**art. 27, comma 2**

Viene corretto un errore materiale e **abrogato l'art. 21 della "Legge europea 2019-2020"**<sup>78</sup>, il cui contenuto è sostanzialmente identico all'art. 1 del D.Lgs. 192/2021.

## Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

**art. 28**

In sede di conversione del "Decreto Sostegni-Ter" sono state previste diverse disposizioni relative:

- ◆ alle **modalità di cessione dei crediti di imposta**;
- ◆ al **versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie** (di cui viene consentita l'effettuazione con modello F24);

che riproducono, di fatto, quelle di cui al D.L. 13/2022.

Si interviene innanzitutto sulla disciplina dell'**utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito**, nonché **dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell'emergenza da COVID-19**. Nello specifico, ove il contribuente usufruisca delle **detrazioni per interventi edilizi**:

- ◆ sotto forma di **sconto sul corrispettivo**, ovvero
- ◆ opti per la **trasformazione** delle detrazioni in **crediti d'imposta cedibili**,

invece di consentire una sola cessione del credito d'imposta<sup>79</sup>, viene permesso di effettuare **due ulteriori cessioni**. Queste, però, possono avvenire solamente in favore di

**soggetti finanziari** vigilati (banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario)

**imprese di assicurazione** autorizzate ad operare in Italia

Analoghe previsioni sono disposte per la **cessione dei crediti di imposta** riconosciuti in base a **provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19**.



Per tutte le predette agevolazioni, dunque, **in luogo di una sola cessione** viene prevista la possibilità di effettuarne **tre in totale**.

<sup>78</sup> Legge 238/2021. Nello specifico, l'articolo 21 – oggi abrogato – aveva inteso attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910 (che avrebbe dovuto essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 31.12.2019), con la quale sono state armonizzate alcune norme nel sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto. In questo modo venivano superati i rilievi della procedura di infrazione n. 2020/0070, arrivata allo stadio di parere inviato all'Italia (23.09.2021) per la mancata notifica delle misure di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale.

<sup>79</sup> come da norma originariamente prevista e già abrogato dal D.L. 13/2022.



Si chiarisce che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione **non possono formare oggetto di cessioni parziali** successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate, in particolare **a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate dal 01.05.2022.**

Viene consentita, per i crediti che alla data del **07.02.2022** sono stati **precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura**, viene consentita **esclusivamente una ulteriore cessione** ad altri soggetti: sono quindi **nulli i contratti di cessione conclusi in violazione** delle disposizioni in commento.

Sempre in linea con quanto previsto dal D.L. 13/2022, vengono stabiliti analoghi limiti:

- ◆ alla **cessione del credito d'imposta** per le **imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo** (a fronte di **interventi** edilizi e di digitalizzazione d'impresa);
- ◆ al credito d'imposta per **agenzie di viaggi e tour operator** (concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale).

## Misure sanzionatorie frodi edilizie

### art. 28-bis, comma 2

Si introducono **nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni** di cui alla disciplina del **superbonus** e per quelle sulla **congruità dei prezzi** nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in particolare nel caso di **informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti**. Viene poi previsto un **nuovo massimale per le polizze assicurative** che i tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per **ogni intervento**, nella loro attività di attestazione o asseverazione.

In particolare, la norma prevede che il tecnico che<sup>80</sup>:

- ◆ espone **informazioni false**, oppure
- ◆ **omette di riferire informazioni rilevanti su**
  - ✓ **i requisiti tecnici** del progetto di intervento, o
  - ✓ sulla **effettiva realizzazione** dello stesso, ovvero
- ◆ **attesta falsamente la congruità delle spese;**

è punito con

<b>la reclusione da due a cinque anni</b>
<b>la multa da 50.000 a 100.000 euro</b>

<sup>80</sup> nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto (rispettivamente comma 13 dell'art. 119 e comma 1-ter, lettera b) dell'art. 121 del "Decreto Rilancio").

Va poi notato che, se il fatto è commesso al fine di conseguire un **ingiusto profitto per sé / per altri**, la **pena è aumentata**.

Si prevede inoltre<sup>81</sup> che il **massimale** delle polizze assicurative che i tecnici sono tenuti a sottoscrivere per asseverare o attestare i lavori<sup>82</sup> **sia pari all'importo dei lavori stessi** (viene, pertanto, soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro). Viene infatti stabilito che i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una **polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento** comportante attestazioni o asseverazioni, con **massimale pari agli importi dell'intervento** oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

## Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale

### **art. 28-ter**

Vengono precisati<sup>83</sup> i **termini** per l'**utilizzo** dei **crediti d'imposta** relativi alla **cessione o allo sconto** di alcune detrazioni fiscali che siano stati **oggetto di sequestro** disposto dall'Autorità giudiziaria.



Si dispone, in particolare, che per i crediti d'imposta che non possono essere utilizzati – in quanto oggetto di sequestro – il **termine per l'utilizzo delle quote residue** al momento del sequestro è **aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso**.

Viene infatti chiarito che l'**utilizzo dei crediti d'imposta oggetto di sequestro** può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, **entro i termini vigenti<sup>84</sup> aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo**. Resta comunque **fermo il rispetto del limite annuale** di utilizzo dei predetti crediti d'imposta così come previsto dalla disciplina dei vari interventi.

<sup>81</sup> modificando il comma 14 del citato art. 119.

<sup>82</sup> per ogni intervento.

<sup>83</sup> riproducendo il testo dell'art. 3 del D.L. 13/2022.

<sup>84</sup> artt. 121, comma 3 e 122, comma 3 del D.L. 34/2022.